

PRIVACY: Misure minime di sicurezza in materia di Protezione dei dati personali nelle imprese edili.(D. Lgs. 196/2003).

Con l'entrata in vigore, lo scorso **1 ° Gennaio 2004** , del nuovo Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (Decreto Legislativo 196/2003) è scattato l'obbligo per aziende, professionisti, enti pubblici etc. di porre in essere una serie di adempimenti, dettagliatamente descritti nell'all.B – DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (artt. Da 33 a 36 del Codice) entro i termini di legge.

La scadenza entro cui attivare le misure minime di sicurezza in materia di protezione dei dati personali ha subito diverse proroghe fino a sancire quale **termine ultimo** per l'adeguamento il prossimo **31 marzo 2006**.

Entro tale termine occorre mettere in atto la procedura indicata nell'allegato B al Decreto, dove sono elencate le misure minime, e come esse debbano essere riportate nel Documento Programmatico Sulla Sicurezza, che rappresenta il documento riepilogativo dell'insieme delle misure che ciascun soggetto ha adottato o si premura di adottare nel rispetto dei termini di legge.

Lo scopo principale del Decreto 196/2003 è quello di garantire la salvaguardia dei Dati Personali, sensibili e giudiziari trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici.

Per ottenere questo scopo, è importante che chi tratta Dati Personali sia effettivamente autorizzato a farlo. L'accesso alle informazioni, almeno a quelle "elettroniche", deve allora essere controllato da un sistema di autenticazione e di autorizzazione. Mentre per i documenti cartacei vanno osservate una serie di accortezze volte sempre alla salvaguardia dei dati che si trattano.

Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- d) "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Le principali misure da adottare sono:

- Individuazione di ruoli e responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati;
- Effettuazione della notificazione al Garante, nel caso di trattamenti di dati ricadenti nell'elenco di cui all'art. 37;
- Definizioni di metodologie per garantire la protezione dei dati;

- Predisposizione del DPSS (Documento programmatico sulla sicurezza), in accordo alle prescrizioni dell'allegato B del codice.

I principali termini di adeguamento sono:

1. Adozione del DPSS (Documento programmatico sulla sicurezza) entro il **31/03/2006;**
2. Adozione delle misure minime di sicurezza di cui all'allegato B entro il **31/03/2006;**
3. Adeguamento degli strumenti elettronici che non consentono l'applicazione delle misure minime di sicurezza.

Le **sanzioni** previste sono le seguenti:

ILLECITI CIVILI	SANZIONE
Art. 161 Assenza informativa privacy	Sanzione da 3.000 a 18.000 euro
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio.	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore)
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al garante.	Sanzione da 10.000 a 60.000 euro
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante privacy.	Sanzione da 4.000 a 24.000 euro

ILLECITI PENALI	
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali	Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Art. 168 Falsità nella dichiarazioni e notificazioni al Garante	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati	Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante	Arresto da 3 mesi a 2 anni
RISARCIMENTO DEL DANNO	
Art. 169 del testo unico 36 della legge 675/96 per omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati	Legge n. 547/1993: Crimini Informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all'azienda
Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa.	Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e committenti.